



Comune di Afragola

N° PAP-00882-2020

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 14/04/2020 al 29/04/2020

L'incaricato della pubblicazione
CIRO BALSAMO

N. Protocollo : _____

N. Ordinanza : OrdDec00059/2020

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Ulteriori Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

IL SINDACO

Premesso che:

- il D.L. n. 6/2020 all'art. 1 stabilisce che, "allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica;

-i DD.P.C.M. del 04/03/2020, del 08/03/2020, del 09/03/2020, del 11/03/2020, del 22/03/2020, del 23/03/2020, del 25/03/2020 e del 10/04/2020 hanno emanato ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6/2020, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Considerato che il D.L. 25/03/2020 n. 19 ha previsto che su specifiche parti del territorio nazionale possono essere adottate una o più misure tra quelle di cui all'art. 1 comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus;

Considerato, inoltre, che tra le misure previste dal richiamato art. 1 comma 2, sono incluse:

1. limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio;
21. limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

Visto le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 23 del 25/03/2020, n. 25 del 28/03/2020, integrate e modificate dall'Ordinanza n. 32 del 12/04/2020 che disciplina la sospensione esercizi commerciali e attività, nonché l'Ordinanza n. 15 del 13/03/2020 che dispone su tutto il territorio regionale il divieto di uscire dalla abitazione, ovvero residenza, domicilio o dimora nella quale ci si trovi, ammettendo esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative per le attività consentite, ovvero per situazioni di necessità o motivi di salute, prorogandone gli effetti fino al 3 maggio 2020,;

Dato atto che il punto 3 dell'Ordinanza del Presidente della G.R. Campania n. 15 considera situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamente indispensabile e comunque in aree contigue alla propria residenza o domicilio;

Verificato che, nonostante l'emanazione delle richiamate disposizioni statali, nonché di quelle del Presidente della Giunta Regionale della Campania, continuano quotidianamente a registrarsi assembramenti o circolazione eccessiva di persone, motivate, secondo quanto riferito

nei numerosi controlli delle Forze dell'ordine, dall'esigenza di dover svolgere attività produttive e/o recarsi presso le attività di commercio consentite;

Dato atto, altresì, come statuito dalla giurisprudenza amministrativa che “per la prima volta dal dopoguerra, si sono definite ed applicate disposizioni fortemente compressive di diritti anche fondamentali della persona - dal libero movimento, al lavoro, alla privacy - in nome di un valore di ancor più primario e generale rango costituzionale, la salute pubblica, e cioè la salute della generalità dei cittadini, messa in pericolo dalla permanenza di comportamenti individuali (pur pienamente riconosciuti in via ordinaria dall'Ordinamento, ma) potenzialmente tali da diffondere il contagio, secondo le evidenze scientifiche e le tragiche statistiche del periodo” (Cons. di Stato, Sez. III, 30/03/2020, n. 1553;

Considerato che tutte le Forze di Polizia, nonché il Comando di Polizia Municipale hanno verificato che tali circostanze non consentono di accertare l'effettivo stato di vale a dire che trattasi di spostamenti motivati da “*comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità*” e, conseguentemente, rappresentano un ulteriore insorgenza di emergenza di carattere sanitario;

Verificato che il D.L. n. 19/2020 all'art. 3 comma 1 prevede che, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, si possano introdurre misure ulteriormente restrittive;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 3 D.L. n. 19/2020, il Sindaco può adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza che non siano in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1 del richiamato art. 3;

Dato atto, infine, che alla data odierna la Città di Afragola presenta, fra tutti i comuni inseriti nel distretto ASL NA2Nord, già 46 casi di soggetti risultati positivi al tampone faringeo per COVID-19, e che tale situazione determina ulteriori criticità di carattere sanitario;

Considerato che:

appare necessario per il Sindaco, per quanto di sua competenza, adottare provvedimenti contingibili e urgenti a carattere esclusivamente locale;

tali circostanze evidenziano l'esigenza di adottare misure straordinarie, in relazione alla gravità del pericolo e della ulteriore diffusione del COVID-19;

ne deriva, anche dalle richiamate circostanze, che legittimamente viene suscitato il potere *extra ordinem* del Sindaco, in relazione alla atipicità del fenomeno da contrastare che richiede corrispondenti atipiche misure di contenimento;

le misure adottate sia dal Governo che dalla Regione Campania non appaiono, allo stato, sufficienti a contrastare l'aggravamento del rischio sanitario verificatosi nel territorio comunale.

Dato atto che:

- l'articolo 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che “*in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale*”;
- le azioni da porre in campo – benché *extra ordinem* – devono conservare il puntuale rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e non ledere o compromettere diritti costituzionalmente protetti, se non entro il limite della protezione di equivalenti diritti costituzionalmente tutelati;
- scopo della presente ordinanza è la realizzazione dell'articolo 32 della Costituzione, anorma del quale: “*La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività*”;
- il fine da realizzare consiste nella attivazione di misure contingibili e urgenti per il contenimento e la riduzione del pericolo per la salute, estrinsecanti nella diffusione sul territorio comunale del COVID-19”;
- sia assolutamente necessario che, nell'ambito delle attività consentite, sia obbligatorio il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- che l'andamento epidemiologico del virus COVID-19, impone l'adozione di misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle sinora emanate;

Ritenuto:

- di non poter sindacare le risultanze mediche evidenti nell'attuale situazione di emergenza su tutto il territorio nazionale e, più specificamente, su quello del Comune di Afragola;
- di dover adottare le cautele richieste, anche nel rispetto del principio di precauzione, richiamato dall'articolo 1 della legge n. 241/1990, nonché di armonizzazione con misure statali, richiamato dall'art. 3 del D.L. n. 19/2020;

- Sussistente:

l'attualità del pericolo, in relazione alla tempistica delle comunicazioni;

l'urgenza, in relazione alla dedotta indifferibilità dell'intervento;

la contingibilità, in relazione alla circostanza che il provvedimento in adozione perde la sua efficacia una volta che abbia raggiunto il suo scopo;

In forza dei poteri attribuiti dal comma 5 dell'articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000

ORDINA**dal 15 aprile 2020 e fino a tutto il 26 aprile 2020**

a tutti gli esercizi commerciali e le attività di cui agli Allegati 1, 2 e alle attività commerciali e di manutenzione e riparazione che abbiano contatti con il pubblico di cui Allegato 3 del DPCM 10/04/2020 ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, edicole e distributori di carburante:

1. che l'accesso a detti esercizi commerciali e attività avvenga esclusivamente nei giorni della settimana sotto indicati limitatamente per ogni nucleo familiare, nel rispetto della seguente turnazione, secondo le iniziali del proprio cognome:

- dalla lettera A alla lettera D: mercoledì 15 aprile
- dalla lettera E alla lettera L: giovedì 16 aprile
- dalla lettera M alla lettera Z: venerdì 17 aprile
- dalla lettera A alla lettera D: sabato 18 aprile
- dalla lettera E alla lettera L: lunedì 20 aprile
- dalla lettera M alla lettera Z: martedì 21 aprile
- dalla lettera A alla lettera D: mercoledì 22 aprile
- dalla lettera E alla lettera L: giovedì 23 aprile
- dalla lettera M alla lettera Z: venerdì 24 aprile

La sopraindicata turnazione non consente deroghe, non potendosi utilizzare più di una lettera iniziale del cognome presente nello stesso nucleo familiare.

Ai fini della spesa alimentare nei panifici, macellerie, pescherie, negozi di frutta e verdura, anche se ubicati all'interno di centri commerciali e di G.D.O. è ammessa l'uscita da casa per una sola volta al giorno di un singolo componente del nucleo familiare.

I titolari degli esercizi commerciali e delle attività dovranno assicurare il corretto e disciplinato accesso ai locali, avendo cura di individuare, laddove possibile, le aree all'esterno dei locali stessi ove far rispettare il limite di distanziamento sociale, anche attraverso l'utilizzo di ticket numerati cd. elimina code.

Le attività e gli esercizi commerciali sono invitate a utilizzare forme di limitazione degli accessi ai locali, incentivando forme di consegna a domicilio con l'utilizzo di personale dotato di D.P.I. e guanti monouso.

2. la chiusura totale la domenica e durante le giornate festive, ferme le eccezioni per farmacie, parafarmacie, edicole e distributori di carburante.

3. per le attività e gli esercizi commerciali individuate nell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 25 del 28/03/2020, integrata con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 32 del 12/04/2020, si applicano le disposizioni ivi disciplinate.

AVVERTE

- che le violazioni delle presenti disposizioni comportano l'applicazione dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020 che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 3.000,00.

All'atto dell'accertamento è imposta la sospensione dell'attività, fatta salva la facoltà, per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, di disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.

MANDA

La presente Ordinanza, per le valutazioni in ordine alla rilevanza del fenomeno fronteggiato, tenuto conto dell'andamento epidemiologico del virus COVID-19 a:

-Prefetto di Napoli

-Presidente della Giunta Regionale Campania

-Presidente della Città Metropolitana di Napoli

-Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL distretto Napoli Nord2

-tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio, alla Polizia Municipale di Afragola per la verifica di ottemperanza e per la puntuale esecuzione.

COMUNICA

Il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione all'albo pretorio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio o dalla successiva data di notifica o, in alternativa, nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla medesima data, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

FORMULA ESECUTIVA

Il presente atto – diventato efficace ed esecutivo conformemente alle previsioni degli articoli 21-*bis* e 21-*quater* della legge n. 241/1990 – deve essere portato ad esecuzione *ad horas*.

Pertanto, chiunque cui spetti, per legge, in relazione alle proprie competenze, è comandato per l'esecuzione della parte precettiva dello stesso.

Dalla residenza comunale

Comune di Afragola li, 14/04/2020

IL SINDACO
CLAUDIO GRILLO